



XI LEGISLATURA

ALLEGATO D

AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 14 MARZO 2022

OGGETTO N. 07 Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature, ai fini della designazione mediante elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi della l.r. 1/2022 e della l.r. 11/1995 e s.m., in quanto compatibile.

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Marco Squarta

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell'11 gennaio 2019 e n. 101 del 20 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa), come modificata dalla deliberazione 07 giugno 2021, n. 61, in particolare, l'articolo 10;

ESAMINATA la proposta di deliberazione ordinaria trasmessa dal Segretario generale, ai sensi del citato articolo 10 del Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa e dell'attestazione di irrilevanza del parere di regolarità contabile;

RITENUTO di accogliere la proposta di deliberazione in argomento per le motivazioni in fatto e diritto nella stessa riportate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge **D E L I B E R A**

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della designazione mediante elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi della l.r. 1/2022 e della l.r. 11/1995 e s.m., allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la denominazione di Allegato n. 1;
2. di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi – di martedì 22 marzo 2022 e sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nella sezione "Elenchi nomine e designazioni" e nella sezione "Avvisi e concorsi", a cura della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi, dal 22 marzo 2022 all'11 aprile 2022;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti amministrativi generali", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza;
4. di disporre che la pubblicazione di cui al punto 3) è effettuata entro trenta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione e per la durata di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione stessa, ovvero fino al 01.01.2028, ai sensi della circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021, in premessa richiamata;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea Legislativa;
6. di trasmettere l'estratto della presente deliberazione al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ai fini della pubblicazione di cui al punto 2);



7. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Sistema Informativo, alla Responsabile della Sezione Assistenza agli organi e alla Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) e in particolare l'articolo 10;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale dispone che è istituito presso la Giunta regionale il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- l'art. 4, secondo cui il Garante:
 - è designato dall'Assemblea legislativa mediante elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (comma 1);
 - è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante (comma 2);
 - è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità (comma 3);
- l'art. 5, il quale prevede che:
 - non possono presentare proposte di candidatura per la nomina alla carica di Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) (comma 1);
 - al Garante si applicano le incompatibilità previste all'articolo 3 bis della l.r. 11/1995 e il divieto di cumulo di incarichi previsto all'articolo 4 della medesima legge regionale (comma 2);
 - la carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico (comma 3);
 - fermo restando quanto previsto all'articolo 3 della l.r. 11/1995, il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio (comma 4);
- l'art. 6, il quale prevede che al Garante:
 - è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali (comma 1);



- spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni (comma 2);

VISTA:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- la legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);
- la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in particolare l'art. 352, che disciplina l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;

ATTESO CHE:

- in virtù dell'art. 10 della l.r. 1/2022, l'avvio del procedimento di nomina del Garante deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 6 – Supplemento ordinario n. 1 del 09 febbraio 2022;
- in virtù dell'art. 7 della predetta l.r. 1/2022, per tutto quanto non espressamente previsto in ordine alla disciplina della nomina, decadenza dall'incarico, sostituzione e revoca del Garante trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 11/1995 e s.m., in quanto compatibili;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni e, in particolare:

- l'art. 1, comma 1 bis, secondo il quale *“La Regione provvede alle nomine e designazioni conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere”*;
- l'art. 2 bis, commi 1, 2 e 6, primo periodo, i quali prevedono che l'Assemblea legislativa, previa pubblicazione di apposito avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, delibera la nomina o designazione tra le proposte pervenute e dichiarate ammissibili (comma 6, primo periodo) dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni (comma 1). Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione (comma 2);

CONSIDERATO CHE la pubblicazione di apposito avviso per la presentazione di proposte di candidatura costituisce applicazione del principio generale di trasparenza e pubblicità richiamato dall'art. 1, comma 1 bis, della l.r. 11/1995 e che pertanto debba essere effettuata anche per le nomine disciplinate da leggi speciali;

RICHIAMATI:

- il provvedimento del Segretario generale 02 novembre 2020, n. 88 (PTPC 2020-2022 – ALLEGATO 8 - Obblighi di pubblicazione in capo al Segretario Generale - individuazione dei referenti della pubblicazione);
- l'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno secondo il quale le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono pubblicate sul sito dell'Assemblea Legislativa;
- la circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021 (Pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa – Istruzioni operative agli uffici), che individua le modalità e la durata della pubblicazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, nonché il soggetto competente a provvedere a tale pubblicazione;



CONSIDERATO necessario, per quanto sopra esposto, approvare l'avviso pubblico corredato del modello uniforme per la presentazione di proposte di candidatura, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato n. 1;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della designazione mediante elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi della l.r. 1/2022 e della l.r. 11/1995 e s.m., allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la denominazione di Allegato n. 1;
2. di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui al punto 1) sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi – di martedì 22 marzo 2022 e sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, nella sezione "Elenchi nomine e designazioni" e nella sezione "Avvisi e concorsi", a cura della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi, dal 22 marzo 2022 all'11 aprile 2022;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti amministrativi generali", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno, a cura della Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza;
4. di disporre che la pubblicazione di cui al punto 3) è effettuata entro trenta giorni dalla trasmissione della presente deliberazione e per la durata di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione stessa, ovvero fino al 01.01.2028, ai sensi della circolare del Segretario generale n. 6 del 07 ottobre 2021, in premessa richiamata;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea Legislativa;
6. di trasmettere l'estratto della presente deliberazione al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, ai fini della pubblicazione di cui al punto 2);
7. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, al Responsabile del Servizio Sistema Informativo, alla Responsabile della Sezione Assistenza agli organi e alla Responsabile della Sezione Segreteria di direzione, Cerimoniale, Educazione alla cittadinanza, per il seguito di rispettiva competenza.

Istruttore: Arianna Zolfaccio

Il Responsabile della struttura proponente
Segretario generale
Juri Rosi



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 61/2021, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 14 marzo 2022.

Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 14 marzo 2022.

Il Responsabile ad interim del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



Allegato n. 1

Estratto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 16 del 14 marzo 2022

**AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE TRAMITE ELEZIONE DEL
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ,**
ai sensi della l.r. 1/2022 e della l.r. 11/1995, in quanto compatibile.



Normativa di riferimento

- **legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1** (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).
- **legge regionale 21 marzo 1995, n. 11** (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente avviso pubblico disciplina i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della designazione tramite elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni in quanto compatibile.

Articolo 2. Requisiti

1. Si possono candidare alla carica di Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità coloro che possiedono requisiti di comprovata competenza e professionalità con esperienza nel campo delle politiche sociali ed educative o che si siano comunque distinti in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità.

Articolo 3. Cause di esclusione e incompatibilità

1. Non possono presentare proposte di candidatura per la nomina alla carica di Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).


2. Al Garante si applicano le incompatibilità previste all'articolo 3 bis della l.r. 11/1995 e il divieto di cumulo di incarichi previsto all'articolo 4 della medesima legge regionale.

3. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 della l.r. 11/1995, il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Articolo 4. Nomina e durata dell'incarico

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa trasmette alla prima Commissione permanente l'elenco delle proposte di candidatura presentate e dichiarate ammissibili, assegnando un termine non inferiore a venti giorni per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e la conseguente approvazione dello schema di atto, corredato dall'elenco dei candidati eleggibili, da iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea Legislativa.



2. L'Assemblea Legislativa designa il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, mediante elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.

Articolo 5. Trattamento economico

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 6. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria - Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA, devono essere redatte **utilizzando il modello allegato al presente avviso sotto la denominazione di Allegato A** e devono pervenire con una delle seguenti modalità:

- a) tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell'ufficio protocollo dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria. Si precisa che non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate inammissibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle proposte di candidatura, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso;
- b) consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, farà fede la data del timbro di protocollo apposto come ricevuta;
- c) tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), allegando copia sottoscritta in originale della proposta di candidatura e copia di un documento di identità in corso di validità, scansionati in formato PDF, all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it. Ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della proposta di candidatura, farà fede la data di invio.

2. Le proposte di candidatura devono pervenire **entro e non oltre l'11 aprile 2022**. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.

3. Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte dal candidato e devono contenere, in allegato, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

4. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili richiesti al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

5. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. n. 445/2000, e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. n. 445/2000.

Articolo 7. Inammissibilità

1. Costituiscono cause di inammissibilità della proposta di candidatura:

- a) la ricezione della proposta di candidatura da parte dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 6, comma 2, del presente avviso;
- b) la mancata integrazione della documentazione o delle dichiarazioni indicate nel modello allegato al presente avviso, entro il termine previsto dall'articolo 2 ter, comma 2, della l.r. 11/1995.

2. L'inammissibilità di cui al comma 1 è dichiarata dalla struttura competente in materia di nomine e designazioni dell'Assemblea Legislativa della Regione Umbria.

Articolo 8. Comunicazioni

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, le comunicazioni ai candidati sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa nella sezione "LEGGI E BANCHE DATI" - sottosezione "Atti". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Tutti gli atti delle procedure di nomina e designazione sono pubblicati nel sito web dell'Assemblea Legislativa - sezione "LEGGI E BANCHE DATI" - sottosezione "Atti"; quelli conclusivi delle procedure stesse sono pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

3. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, devono essere comunicate tempestivamente.

4. Le eventuali richieste di integrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) del presente avviso sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero, esclusivamente per i candidati sprovvisti, a mezzo e-mail. Per il computo del termine previsto dall'articolo 2 ter, comma 2, della l.r. n. 11/1995 farà fede la data di invio della PEC o della data di invio della e-mail recanti le richieste di integrazione.

5. La designazione e la nomina sono comunicate con le modalità indicate al comma 4.

6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'Assemblea Legislativa o per errori nell'indicazione dei recapiti o nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella proposta di candidatura.



Art. 9. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso trovano applicazione la l.r. 1/2022 e la l.r. 11/1995 in quanto compatibile.

Art. 10. Informazioni

1. Informazioni sul presente avviso possono essere richieste alla dott.ssa Arianna Zolfaccio, Sezione Assistenza agli organi della Segreteria generale dell'Assemblea Legislativa: 075-576-3386/3270/3323; 366.6059101; assistenzaup@alumbria.it



Allegato A

MODULO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
AI FINI DELLA DESIGNAZIONE TRAMITE ELEZIONE DEL
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ,
ai sensi della l.r. 1/2022 e della l.r. 11/1995, in quanto compatibile.



Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Umbria
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
cons.reg.umbria@arubapec.it
assistenzaup@alumbria.it

Oggetto: proposta di candidatura per la designazione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità.

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a

il

Residente a

Prov.

C.A.P.

Via/Piazza


Domicilio (se diverso dalla residenza):

Telefono

E-mail

P.E.C.

presenta la propria candidatura ai fini della designazione tramite elezione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e, a tal fine,



DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e

- consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000,
- consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000,
- consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000,

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di comprovata competenza e professionalità nel campo delle politiche sociali ed educative, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 1/2022:



2. di aver svolto le seguenti attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della disabilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 1/2022:



2. di essere disponibile, qualora designato/a, ad accettare la carica;

3. 3.1. di **NON essere** dipendente presso Pubbliche Amministrazioni;

OPPURE¹

3.2 di **ESSERE** dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo determinato/indeterminato:

a tempo pieno

a tempo parziale, con la seguente percentuale

Presso il seguente Ente:

Indirizzo

P.E.C.


4. 4.1 di **NON appartenere ad alcuna associazione che ha finalità dichiarate o svolge di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica;**

OPPURE²

4.2 di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica:

1 Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle caselle.

2 Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle caselle.



5. di impegnarsi, qualora designato/a, a non esercitare attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della l.r. 1/2022;
6. di NON incorrere nei divieti di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e di cui all'articolo 21 del d.lgs. 39/2013;
7. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, quali cause di esclusione;
8. 8.1 di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 3 bis della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, quali cause di incompatibilità;

OPPURE³

- 8.2. di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimovibile di incompatibilità prevista dal citato articolo 3 bis della l.r. 11/1995;

e di essere disponibile, se designato/a, a rimuoverla entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta designazione, dandone immediato avviso al Presidente dell'Assemblea Legislativa e al Segretario generale dell'Assemblea stessa;

³ Barrare OBBLIGATORIAMENTE la parte che non si intende dichiarare.

9. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni:

9.1 di NON essere titolare di alcun incarico conferito con nomina/designazione regionale diverso da quello oggetto della presente proposta di candidatura;

OPPURE ⁴

9.2 di essere titolare dei seguenti incarichi conferiti con nomina/designazione regionale, diversi da quello oggetto della presente proposta di candidatura

Ente/Società/Altro	Organo	Durata naturale del mandato	Data inizio (gg/mm/aaaa)	Data fine (gg/mm/aaaa)	Designato/ Nominato da	Con atto n. del

⁴ Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle caselle.

10. 10.1 di NON aver ricoperto negli ultimi cinque anni alcuna carica pubblica né alcun incarico in enti, aziende, società e organismi pubblici e privati, ad esclusione di quanto già dichiarato al punto 9;

OPPURE⁵

10.2 di aver ricoperto negli ultimi cinque anni le seguenti cariche pubbliche e i seguenti incarichi in enti, aziende, società e organismi pubblici e privati, ad esclusione di quanto già dichiarato al punto 9:⁶

Ente/Società/Altro	Organo	Durata naturale del mandato	Data inizio (gg/mm/aaaa)	Data fine (gg/mm/aaaa)	Designato/ Nominato da	Con atto n. del

⁵ Barrare OBBLIGATORIAMENTE una delle caselle.

⁶ N.B. Non può essere fatto rinvio al curriculum vitae. Elencare le cariche e gli incarichi oppure barrare la tabella qualora non ci siano cariche o incarichi da dichiarare.



11. di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare al Presidente dell'Assemblea Legislativa il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità, dandone immediato avviso anche al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa;

12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni altra variazione dei dati dichiarati;

13. di essere informato, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento del Parlamento Europeo 27-4-2016, n. 679 e del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni che:

- il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai sensi della l.r. 11/1995 e successive modificazioni e l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'inefficacia della nomina/designazione;
- il trattamento dei dati conferiti è effettuato, per le finalità istituzionali previste dalla normativa citata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto Regolamento UE 679/2016. I dati stessi saranno comunicati esclusivamente ai soggetti interni all'Amministrazione coinvolti nel procedimento. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici, nell'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati. La durata del periodo di conservazione è quella necessaria per l'espletamento e la definizione del procedimento stesso;
- il titolare del trattamento è la Regione Umbria – Assemblea Legislativa;
- con richiesta rivolta al titolare, possono essere esercitati i seguenti diritti, previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016:
 - richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza dei propri dati personali, conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - opporsi al trattamento dei dati personali e presentare reclamo al Garante per la privacy, in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/2016).

Si allegano alla presente:

a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;

b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.

Luogo	Data
-------	------

Firma del dichiarante
